



Circ. 444 – 2021/22

Brescia, 11 luglio 2022

Agli studenti  
Ai docenti  
Ai genitori  
Al personale ATA  
Atti/mail/sito/registro

**Oggetto: CALENDARIO ESAMI GIUDIZIO SOSPESO**

Si comunica che in data odierna viene pubblicato il calendario degli esami con giudizio sospeso, che si terranno dal 25 al 30 agosto 2022.

Si precisa che tale calendario con i nominativi degli alunni convocati è pubblicato in forma completa solamente su registro elettronico, mentre sul sito web in allegato alla presente circolare il calendario non contiene i nominativi degli studenti. Si invitano pertanto le famiglie a prenderne visione completa tramite registro elettronico.

Si specificano di seguito le indicazioni per la sospensione del giudizio.

Il riferimento normativo principale è l'O.M. 92 del 2007.

È bene sottolineare alcuni elementi a partire

dall'ART 1 *Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado:*

*“1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti”.*

All'interno di questo percorso formativo (pluriennale) trova spazio la sospensione del giudizio, correlata a lacune disciplinari non così rilevanti da poter essere utilmente colmate nel periodo estivo di interruzione delle lezioni attraverso un impegno serio e responsabile di revisione e preparazione.

Ancora *“2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito”.*

Gli obiettivi previsti per ogni indirizzo seguito sono relativi ad un quadro unitario e pluridisciplinare, quindi il recupero delle lacune è importante in termini di crescita della responsabilizzazione e preparazione complessiva più aderente agli obiettivi stessi.

Nell'ART 6 *Scrutinio finale*:

*“Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero”.*

La sospensione del giudizio è una presa d'atto puntuale che nello scrutinio di giugno emerge una non completezza di raggiungimento degli obiettivi prefissati in tutte le discipline. Le carenze non sono tali da inficiare l'intera annualità scolastica, ma possono essere sottoposte a revisione prima dell'inizio dell'annualità successiva. La nuova valutazione del raggiungimento degli obiettivi è tesa a verificare il progresso coerente con gli obiettivi attesi rispetto al quadro dello scrutinio di giugno.

Nell'ART 8 *Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale*:

*“1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.*

*2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1 [i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate]”.*

*“4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione “non ammesso”.*

Nel rimandare all'impegno per colmare le lacune evidenziate dal Consiglio di Classe, si sottolinea come l'evoluzione positiva del giudizio sospeso è legata al superamento delle carenze riscontrate nello scrutinio che ha determinato la sospensione.

Cordiali saluti.

In allegato: calendario esami giudizio sospeso

Il Dirigente scolastico  
prof. Denis Angelo Ruggeri

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*